

La Camera apostolica

Regolamento della Segreteria di stato

La Camera apostolica, «uno dei più antichi uffici della curia romana», nell'attuale ordinamento è quell'ufficio che cura e amministra i beni e i diritti temporali della Santa Sede nel tempo in cui questa è vacante. Il suo Regolamento, approvato nel 2007 ma pubblicato solo di recente, è pertanto centrato sugli adempimenti e le responsabilità che toccano ai suoi membri – il camerlengo di santa romana Chiesa che ne è a capo, il vicecamerlengo, l'uditore generale, i prelati chierici di camera e il notaro-cancelliere – dal momento della morte del papa sino all'elezione del successore. In particolare è il camerlengo che organizza il conclave ed è responsabile della sua riservatezza. Nominato dal papa per un quinquennio, attualmente è il card. Tarcisio Bertone, succeduto al card. Eduardo Martínez Somalo nell'aprile 2007, ovvero poco dopo che, in veste di segretario di stato, aveva comunicato allo stesso Martínez Somalo (con lettera prot. n. 47668 del 3.3.2007) l'approvazione ad quinquennium del presente Regolamento.

Communicationes 40(2008), 63-80.

Premessa

La Camera apostolica è uno dei più antichi uffici della curia romana. Esistente già alla fine del secolo X, essa assume la denominazione di *Camera* con la costituzione di Benedetto VIII *Quoties illa a nobis* del 24 maggio 1017.¹ Nel corso dei secoli la Camera apostolica ha svolto compiti diversi, tra i quali rilevante è stato quello dell'amministrazione dei beni temporali della Santa Sede.²

Al presente, le funzioni della *Camera apostolica* e dei suoi membri sono quelle indicate nella cost. ap. *Pastor bonus*,³ nella cost. ap. *Universi dominici gregis*,⁴ nel Decreto 22 giugno 1993, n. CCV della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano,⁵ nelle *Disposizioni* della Segreteria di stato per la morte del sommo pontefice,⁶ nell'*Ordo exequiarum romani pontificis*,⁷ nell'*Ordo rituum conclavis*⁸ e in questo testo, con il quale si provvede a dare adempimento a quanto dispone il *Regolamento generale della curia romana*.⁹

I. La Camera apostolica

Art. 1. § 1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, con la collaborazione del vicecamerlengo e degli altri prelati di camera, svolge soprattutto le funzioni che sono a essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante¹⁰ e da questo *Regolamento*.

§ 2. La Camera apostolica è un dicastero della curia romana.¹¹

Art. 2. § 1. La Camera apostolica è composta dal cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, dal vicecamerlengo, dall'uditore generale, dal Collegio dei prelati chierici di camera nel numero massimo di otto e dal notaro-cancelliere, il quale funge anche da segretario.¹²

§ 2. Il più anziano per nomina del Collegio dei prelati chierici assume, per tradizione, il titolo onorifico di decano.¹³ A lui succede il prelati chierico di camera più anziano per nomina o, se del caso, di ordinazione. La

successione nella decananza viene comunicata al cardinale segretario di stato dal cardinale camerlengo.

Art. 3. § 1. Il cardinale camerlengo è nominato dal sommo pontefice per un quinquennio.¹⁴

§ 2. L'ufficio di cardinale camerlengo non cessa con la morte del sommo pontefice. Egli continua a svolgere gli affari ordinari dell'ufficio, sottoponendo al Collegio dei cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al sommo pontefice.¹⁵

§ 3. Al compimento del settantacinquesimo anno di età il cardinale camerlengo è pregato di presentare le proprie dimissioni al sommo pontefice.¹⁶

§ 4. Qualora alla morte del sommo pontefice sia vacante l'ufficio di camerlengo o tale divenga prima dell'elezione del successore, il Collegio dei cardinali dovrà eleggere quanto prima il cardinale che ne terrà la carica sino all'elezione del nuovo papa. Risulterà eletto e avrà *ipso facto* tutte le facoltà inerenti alla sua carica colui sul quale sia confluita la maggioranza dei suffragi dei cardinali elettori presenti. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'ordine più elevato e, nello stesso ordine, chi è stato creato cardinale per primo. Durante la vacanza dell'ufficio camerlengale, ne esercita internamente le funzioni il cardinale decano del collegio cardinalizio o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice-decano o il cardinale più anziano secondo il consueto ordine di precedenza.¹⁷

§ 5. Le funzioni del cardinale camerlengo si esplicano abitualmente nel governo dell'attività della Camera apostolica, anche per quanto attiene l'amministrazione dei beni della medesima. In occasione della morte del sommo pontefice le sue funzioni sono quelle indicate nei cc. II-IV del presente *Regolamento*.

Art. 4. § 1. Il vicecamerlengo è nominato dal sommo pontefice per un quinquennio.¹⁸

§ 2. Il vicecamerlengo non cessa dall'ufficio con la morte del sommo pontefice.¹⁹ Al compimento del settantacinquesimo anno decade dall'incarico.²⁰

§ 3. Il vicecamerlengo è prelado superiore.²¹

§ 4. Le funzioni del vicecamerlengo sono quelle indicate nel presente *Regolamento*, in particolare nel c. V.

Art. 5. § 1. L'uditore generale è nominato con biglietto del cardinale segretario di stato, su proposta del cardinale camerlengo.²²

§ 2. Ricevuta la nomina, l'uditore generale deve emettere la professione di fede e prestare giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto dinanzi al cardinale camerlengo o al vicecamerlengo.²³

§ 3. Compiuto il settantesimo anno d'età, o il settantacinquesimo se insignito della dignità episcopale, l'uditore generale cessa dall'incarico.²⁴

§ 4. Le funzioni dell'uditore generale sono quelle previste nel c. VI del presente *Regolamento*.

Art. 6. § 1. I prelati chierici della Camera apostolica sono nominati, avuto il nulla osta della Segreteria di stato, dal cardinale camerlengo, sentito il parere del vicecamerlengo. Questi provvederà ad avvisare preventivamente della nomina il decano del Collegio della camera stessa.²⁵

§ 2. Ricevuta la nomina, essi devono emettere la pro-

fessione di fede e prestare giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto dinanzi al cardinale camerlengo o al vicecamerlengo.²⁶

§ 3. I prelati chierici di camera cessano dall'ufficio al compimento del settantesimo anno d'età oppure per promozione ad altro incarico incompatibile.²⁷ Tradizionalmente essi debbono risiedere nell'Urbe e sono sottratti alla giurisdizione del rispettivo ordinario, dipendendo direttamente dal sommo pontefice o dal cardinale camerlengo durante la Sede vacante.²⁸ Qualora diventino emeriti e non risiedano più nell'Urbe, saranno nuovamente soggetti al rispettivo ordinario.²⁹

§ 4. Le funzioni dei prelati chierici di camera sono quelle previste nel c. VII del presente *Regolamento*.

Art. 7. § 1. Il notaro-cancelliere è nominato dal cardinale camerlengo, sentita la Segreteria di stato.³⁰

§ 2. Ricevuta la nomina, egli deve emettere la professione di fede e prestare giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto dinanzi al cardinale camerlengo o al vicecamerlengo.³¹

§ 3. Il notaro-cancelliere cessa dall'ufficio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.³²

§ 4. Le sue funzioni sono quelle previste nel c. VIII del presente *Regolamento*.

Art. 8. Durante la Sede vacante, spetta alla Camera apostolica:

1) ricevere i sigilli del passato pontificato per procedere al loro annullo;³³

2) notificare le opportune disposizioni sia al comandante della Guardia svizzera pontificia per l'accesso al palazzo apostolico, sia all'ispettore generale del Corpo della gendarmeria, che ha la responsabilità della sicurezza e della viabilità nello Stato della Città del Vaticano.

II. Compiti del cardinale camerlengo alla morte del sommo pontefice

Art. 9. § 1. Spetta al cardinale camerlengo accertare in modo ufficiale e ai sensi di legge³⁴ il decesso del papa alla presenza del sostituto della Segreteria di stato, del maestro delle celebrazioni liturgiche, del vicecamerlengo, dei prelati chierici e del notaro-cancelliere della Camera apostolica, dei familiari e del direttore di sanità e igiene.³⁵ È questo il rito che va sotto la qualifica: «*De recognitione mortis*».³⁶

§ 2. Nel corso di detto rito, il direttore di sanità e igiene dà lettura del testo della denuncia di morte alla presenza delle persone autorizzate, secondo quanto disposto nel precedente paragrafo.³⁷ A sua volta, il notaro-cancelliere della Camera apostolica dà lettura dell'atto autentico della morte del sommo pontefice.³⁸ Il cardinale camerlengo provvede poi con sollecitudine a trasmettere detti testi al Governatorato – Ufficio dello stato civile, anagrafe e notariato.³⁹

§ 3. Al cardinale camerlengo spetta pure sovrintendere a tutti gli adempimenti e interventi di ordine sanitario relativi alla morte del sommo pontefice e alla preparazione della salma.⁴⁰

Art. 10. § 1. In particolare, è compito del cardinale camerlengo valutare le indicazioni date dal direttore di sanità e igiene circa il trattamento igienico-conservativo temporaneo della salma del pontefice, e di nominare i medici e i tecnici specializzati, proposti dal medesimo direttore, per l'attuazione delle suddette disposizioni.⁴¹

§ 2. Spetta inoltre al cardinale camerlengo disporre, d'intesa con il direttore di sanità e igiene e con il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, il trasferimento della salma del pontefice in un luogo riservato, vigilato e idoneo.⁴²

§ 3. Qualora le circostanze della morte suggerissero l'opportunità dell'esame autoptico sulla salma del pontefice, il cardinale camerlengo può prendere personalmente l'iniziativa di richiederlo, oppure accogliere l'istanza scritta presentata dal direttore di sanità e igiene o dal medico curante. Sempre, comunque, egli dovrà ottenere, per tale passo, il consenso della congregazione generale dei cardinali. Solo dopo averne ricevuto l'assenso, potrà nominare, su proposta del suddetto direttore, i medici e i tecnici specialisti incaricati dell'esame stesso e dare istruzioni circa il luogo, il giorno e l'ora della sua esecuzione.⁴³

Art. 11. Il cardinale camerlengo può concedere a coloro che gliene facciano motivata richiesta il permesso di fotografare, a titolo di documentazione, la salma del

pontefice, ma solo dopo che questa sia stata rivestita degli abiti pontificali.⁴⁴

Art. 12. Constatata ai sensi dell'art. 9 § 1 del presente *Regolamento* la morte del pontefice, compete al cardinale camerlengo:

1) comunicare ufficialmente il pio transito del sommo pontefice: al cardinale vicario dell'Urbe, affinché ne dia notizia al popolo romano,⁴⁵ al cardinale decano del Collegio cardinalizio, affinché ne informi tutti i cardinali,⁴⁶ e al cardinale arciprete della Basilica vaticana;⁴⁷

2) apporre i sigilli della Camera apostolica allo studio e alla camera del pontefice e disporre che il personale abitualmente dimorante nel suo appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato;⁴⁸

3) prendere possesso del palazzo apostolico vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo ed esercitarne la custodia e il governo;⁴⁹

4) curare, a nome e con il consenso del Collegio dei cardinali, espresso una volta per le questioni meno importanti e ogni volta per quelle più gravi, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti e la retta gestione amministrativa della Sede apostolica.⁵⁰ In particolare, è diritto-dovere del cardinale camerlengo di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte

¹ *Bullarium romanum*, I, Torino 1857, 526s.

² Il papa PIO XI riservava ai prelati della Camera apostolica questo significativo riconoscimento: «*Ad utilitatem romanae Ecclesiae ac pauperum substantationem Sedis apostolicae thesaurum ita administrarunt, ut iis ipsum pontificii principatus temporale regimen quondam demandaretur*» [«A utilità della Chiesa romana e per il sostentamento dei poveri amministrarono il tesoro della Sede apostolica, così che a essi era un tempo demandato lo stesso regime temporale del principato pontificio»]; cost. ap. *Ad incrementum decoris* de quibusdam praelatis romanae Curiae et variis eorum ordinibus, 15.8.1934: AAS 26(1934), 498.

³ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus* sulla curia romana, 28.6.1988: AAS 80(1988), 841-912; EV 11/787-1070.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Universi dominici gregis* circa la vacanza della Sede apostolica e l'elezione del romano pontefice, 22.2.1996: AAS 88(1996), 305-343; EV 15/243-383.

⁵ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Decreto concernente gli adempimenti sanitari in caso di morte nel territorio dello Stato della Città del Vaticano*, 22.6.1993, n. 205: AAS 85(1993), Supplemento 29-35.

⁶ SEGRETERIA DI STATO, *Disposizioni da osservarsi in occasione della morte del sommo pontefice*, 1.11.1997.

⁷ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Ordo exequiarum romani pontificis*, Città del Vaticano 2000.

⁸ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Ordo rituum conclavis*, Città del Vaticano 2000.

⁹ *Regolamento generale della curia romana*, 2.7.1999, art. 1 § 2: AAS 91(1999), 630-699; EV 18/477.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 171 § 1; EV 11/1003.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 2 § 1; EV 11/834.

¹² Cf. PIO XI, *Ad incrementum decoris*, art. 86.

¹³ *Ivi*.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 5 § 1; EV 11/837.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 14; EV 15/282.

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 5 § 2; EV 11/837.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 15; EV 15/284.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 5 § 1; EV 11/837.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 6; EV 11/838.

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 5 § 2; EV 11/837.

²¹ *Regolamento generale della curia romana*, art. 3, lett. A; EV 18/480.

²² *Regolamento generale della curia romana*, art. 13 § 1; EV 18/510.

²³ *Regolamento generale della curia romana*, art. 18 § 2; EV 18/527.

²⁴ *Regolamento generale della curia romana*, artt. 43 § 1; 41 § 2; EV 18/584.579.

²⁵ *Regolamento generale della curia romana*, art. 13 § 2; EV 18/511.

²⁶ *Regolamento generale della curia romana*, art. 18 § 2; EV 18/526.

²⁷ *Regolamento generale della curia romana*, art. 43 § 1; EV 18/584.

²⁸ Cf. PIO XI, *Ad incrementum decoris*, art. 112.

²⁹ Cf. PIO XI, *Ad incrementum decoris*, art. 117.

³⁰ *Regolamento generale della curia romana*, art. 13 § 2; EV 18/511.

³¹ *Regolamento generale della curia romana*, art. 18 § 2; EV 18/526.

³² *Regolamento generale della curia romana*, art. 43 § 2; EV 18/585.

³³ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 13, lett. g); EV 15/279.

³⁴ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Decreto concernente gli adempimenti sanitari in caso di morte nel territorio dello Stato della Città del Vaticano*, n. 205: AAS 85(1993), Supplemento 29-35.

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 17; EV 15/286; UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 7.

³⁶ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, nn. 20-28.

³⁷ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 22.

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 17; EV 15/286; UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 27.

³⁹ SEGRETERIA DI STATO, *Disposizioni da osservarsi in occasione della morte del sommo pontefice*, n. 2 d.

⁴⁰ SEGRETERIA DI STATO, *Disposizioni...*, nn. 1 e 2 a.b.c.

⁴¹ SEGRETERIA DI STATO, *Disposizioni...*, n. 5.

⁴² *Ivi*.

⁴³ SEGRETERIA DI STATO, *Disposizioni...*, n. 3.

⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 30; EV 15/299.

⁴⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 17; EV 15/286.

⁴⁶ *Ivi*.

⁴⁷ *Ivi*.

⁴⁸ *Ivi*.

⁴⁹ *Ivi*.

⁵⁰ *Ivi*.

le amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli affari economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno corrente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio cardinalizio;⁵¹

5) presiedere la celebrazione liturgica che precede l'esposizione della salma del pontefice alla visita dei fedeli⁵² e presiedere altresì la sua traslazione dalla Casa pontificia alla Basilica vaticana.⁵³

Art. 13. § 1. Uditi i cardinali capi dei tre ordini, è compito del cardinale camerlengo stabilire tutto ciò che concerne la sepoltura del defunto pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà al riguardo.⁵⁴

Al cardinale camerlengo spetta di presiedere sia il rito della chiusura della bara⁵⁵ sia quello della tumulazione.⁵⁶

§ 2. Se la tumulazione avviene nella Basilica vaticana o in altra basilica dell'Urbe, spetta al cardinale camerlengo di incaricare il notaio-cancelliere di redigere, alla presenza dei membri della Camera apostolica, l'atto che faccia fede dell'avvenuta tumulazione.⁵⁷

Art. 14. Il cardinale camerlengo presiede la congregazione particolare dei cardinali elettori⁵⁸ alla quale spetta di decidere le questioni di minore importanza che, di volta in volta, possono presentarsi.⁵⁹ Ciò che è stato deciso, risolto o negato in una congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla congregazione generale e con la maggioranza dei voti.⁶⁰

Art. 15. Spetta al cardinale camerlengo, coadiuvato dai cardinali della congregazione particolare, di impartire le opportune istruzioni al comandante della Guardia svizzera pontificia e all'ispettore generale del Corpo della gendarmeria.⁶¹

Art. 16. Qualora alla morte del pontefice fosse o si rendesse vacante l'ufficio di penitenziere maggiore, spetta al cardinale camerlengo, unitamente ai tre cardinali della congregazione particolare, assistere all'elezione del cardinale che ne terrà la carica sino all'elezione del nuovo pontefice.⁶²

III. Compiti del cardinale camerlengo in preparazione del conclave

Art. 17. Il cardinale camerlengo stabilisce, insieme al primo cardinale di ciascun ordine tra gli elettori, il giorno in cui avranno inizio le congregazioni generali preparatorie quotidiane. Nel corso di tali congregazioni, il cardinale camerlengo potrà sentire il parere del Collegio dei cardinali e dare loro le comunicazioni ritenute necessarie o opportune, consentendo ai singoli cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in caso di dubbio e di fare delle proposte.⁶³

Art. 18. Coadiuvato dalla speciale commissione composta dai cardinali che svolgevano rispettivamente l'ufficio di segretario di stato e di presidente della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il cardinale camerlengo predispone tempestivamente sia i locali della *Domus Sanctae Marthae* per la conveniente sistemazione dei cardinali elettori,⁶⁴ sia gli alloggi previsti per l'altro personale, di cui all'art. 46 della costituzione apostolica *Universi dominici gregis*.⁶⁵

Art. 19. Il cardinale camerlengo, insieme ai tre cardinali della congregazione particolare, concede l'approvazione a tutte le persone che dovranno essere alloggiate entro i confini del conclave, o ivi ammesse anche temporaneamente, e cioè:

a) al segretario del Collegio cardinalizio, che funge da segretario dell'assemblea elettiva e che può essere sostituito soltanto con l'assenso del Collegio dei cardinali;

b) al maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie;

c) ai due cerimonieri che assistono il maestro;

d) ai due religiosi addetti alla Sagrestia pontificia;

e) a un ecclesiastico scelto dal cardinale decano perché lo assista nel proprio ufficio;

f) ai religiosi confessori, ai due medici, dei quali uno chirurgo, e agli eventuali infermieri;

g) alle persone addette ai servizi della mensa e delle pulizie;

h) ai periti tecnici o ai responsabili della sicurezza del conclave.⁶⁶

Art. 20. Prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, tutte le persone indicate nell'articolo precedente devono emettere e sottoscrivere, dopo opportuna ammonizione sul suo significato ed estensione,⁶⁷ il giuramento secondo la formula prescritta, innanzi al cardinale camerlengo o ad altro cardinale da lui delegato e alla presenza di due cerimonieri.⁶⁸

IV. Compiti del cardinale camerlengo nella celebrazione del conclave

Art. 21. Il cardinale camerlengo, mediante i prelati chierici di camera, avrà cura che già nelle prime congregazioni generali i singoli cardinali abbiano a disposizione una copia della costituzione apostolica *Universi dominici gregis*, così che sia loro data la possibilità di proporre eventuali questioni circa il significato e l'esecuzione delle norme nella stessa stabilite.⁶⁹

Art. 22. Il cardinale camerlengo, dall'inizio delle operazioni dell'elezione e sino a diverso ordine dato dal nuovo sommo pontefice, ha la responsabilità, con la collaborazione esterna del sostituto della Segreteria di Stato, di assicurare che i locali della *Domus Sanctae Marthae*, come pure e in modo speciale la Cappella sistina del palazzo apostolico, siano chiusi alle persone non autorizzate a norma del diritto. Egli provvede altresì, sempre con la collaborazione esterna del sostituto della Segreteria di Stato, a che nell'intero territorio della Città del Vaticano la vita si svolga in modo da assicurare la riservatezza di tutte le operazioni connesse con l'elezione del sommo pontefice, evitando in particolare, con l'aiuto sia della Guardia svizzera pontificia

sia del Corpo della gendarmeria, che i cardinali elettori siano avvicinati da chicchessia nel tragitto dalla *Domus Sanctae Marthae* al Palazzo apostolico vaticano.⁷⁰

Art. 23. Coadiuvato dai cardinali della congregazione particolare e con l'aiuto esterno del sostituto della Segreteria di stato, il cardinale camerlengo imparte gli opportuni ordini alla Guardia svizzera pontificia⁷¹ e al Corpo della gendarmeria per la custodia del conclave.⁷²

Art. 24. Il cardinale camerlengo, avvalendosi del consiglio dei cardinali della congregazione particolare e della collaborazione esterna del sostituto della Segreteria di stato, ha cura che all'interno della Cappella sistina tutto sia previamente disposto, in modo che la regolare elezione e la sua riservatezza siano tutelate.⁷³ In particolare, con i tre cardinali assistenti, ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, si accerta che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nella suddetta cappella e nei locali contigui.⁷⁴

Art. 25. § 1. Spetta alla congregazione particolare, presieduta dal cardinale camerlengo, riconoscere la comprovata e urgente necessità che un cardinale elettore, dall'inizio delle operazioni elettive e sino al pubblico annuncio del loro esito, possa in via eccezionale comunicare con persone estranee all'ambito dello svolgimento dell'elezione.⁷⁵

§ 2. Spetta, inoltre, alla suddetta congregazione particolare curare il più rigoroso rispetto, da parte dei cardinali elettori, del divieto di ricevere dall'esterno e, parimenti, di inviare all'esterno comunicazioni, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.⁷⁶

Art. 26. Spetta alla congregazione particolare, presieduta dal cardinale camerlengo, riconoscere la comprovata e urgente necessità che il cardinale penitenziere maggiore, il cardinale vicario generale per la diocesi di Roma e il cardinale arciprete della Basilica vaticana possano eventualmente comunicare con i rispettivi uffici.⁷⁷

Art. 27. Qualora le votazioni per l'elezione del nuovo pontefice, nonostante il ricorso alla procedura appositamente prevista,⁷⁸ non avessero esito, il cardinale camerlen-

go deve invitare gli elettori a esprimere un parere sul modo di procedere, attenendosi poi a quanto la maggioranza assoluta di loro avrà stabilito.⁷⁹

Art. 28. § 1. Il cardinale camerlengo riceve da ogni elettore gli scritti di qualunque genere relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede delle votazioni.⁸⁰

§ 2. Al termine dell'elezione spetta al camerlengo redigere una relazione, da approvarsi anche da parte dei cardinali della congregazione particolare, sull'esito di ogni scrutinio. Tale relazione sarà poi consegnata al sommo pontefice eletto, per essere conservata nell'apposito archivio, chiusa in busta sigillata.⁸¹

Art. 29. Una volta avvenuta l'elezione, il cardinale camerlengo dispone la rimozione dei sigilli apposti all'appartamento pontificio e lo consegna al neo eletto sommo pontefice.

V. Compiti del vicecamerlengo

Art. 30. Il vicecamerlengo coadiuva il cardinale camerlengo nell'espletamento delle sue mansioni. In particolare, se da lui richiesto, riceve la professione di fede e il giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto da parte dell'uditore generale, dei prelati chierici di camera e del notaio-cancelliere al momento della loro nomina, a norma di questo *Regolamento*.

Art. 31. Egli partecipa con il cardinale camerlengo all'accertamento ufficiale del decesso del romano pontefice,⁸² alla deposizione della salma nella bara⁸³ e alla messa esequiale, dopo la quale accompagna il feretro al luogo della sepoltura.⁸⁴

Art. 32. § 1. Accompagnato dal decano dei prelati chierici di camera, il vicecamerlengo provvede, sotto l'autorità del cardinale camerlengo, a verificare, insieme con il sostituto della Segreteria di stato, la corretta chiusura degli accessi agli ambienti del conclave.⁸⁵

⁵¹ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 171 § 2; EV11/1003.

⁵¹ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, art. 171 § 2; EV11/1003.

⁵² UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, nn. 8 e 30.

⁵³ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, nn. 10 e 62.

⁵⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 17; EV11/286

⁵⁵ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 12.

⁵⁶ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 17.

⁵⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 28; EV11/297.

⁵⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 7; EV11/263ss.

⁵⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 8; EV11/266.

⁶⁰ *Ivi*.

⁶¹ *Regolamento organico, disciplinare e amministrativo della Guardia svizzera pontificia*, Tipografia poliglotta vaticana 2006, art. 6; *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano* (n. 384), 16.7.2002, art. 13; AAS 94(2002), Supplemento 40; EV21/712-715.

⁶² GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 15; EV15/284.

⁶³ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 11; EV15/269.

⁶⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 13 lett. c); EV15/275.

⁶⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 46; EV15/316.

⁶⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, artt. 42, 46, 51, 55; EV15/311.316s.335.

⁶⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 58; EV15/341.

⁶⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 48; EV15/319s.

⁶⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 12; EV15/270.

⁷⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, artt. 43 e 51; EV15/312s.323s.

⁷¹ *Regolamento organico, disciplinare e amministrativo della Guardia svizzera pontificia*, art. 6.

⁷² *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano*, art. 13; EV21/712-715.

⁷³ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, artt. 43 e 51; EV15/312s.323-325.

⁷⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 51; EV15/325.

⁷⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 56; EV15/338.

⁷⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 44; EV15/314.

⁷⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, artt. 56s; EV15/337-340.

⁷⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 44; EV15/314.

⁷⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 75; EV15/363.

⁸⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 71; EV15/358.

⁸¹ *Ivi*; EV15/359.

⁸² Cf. AAS 97(2005), *Supplementum*, 463s.

⁸³ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 93.

⁸⁴ UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 122.

⁸⁵ Cf. AAS 97(2005), 689s.

§ 2. Avvenuta l'elezione del nuovo sommo pontefice, in compagnia delle persone designate, egli verifica l'integrità dei sigilli apposti e conseguentemente il regolare svolgimento del conclave.⁸⁶

Art. 33. § 1. Durante la celebrazione del conclave, il vicecamerlengo assume la responsabilità della Camera apostolica.

§ 2. Tranne che durante le operazioni di voto nella Cappella sistina, il vicecamerlengo può accedere liberamente, se da lui convocato, al cardinale camerlengo, per ricevere eventuali ordini da trasmettere alla Camera apostolica.

VI. Compiti dell'uditore generale

Art. 34. L'uditore generale della Camera apostolica:

1) esprime il proprio parere giuridico sulle questioni di competenza della medesima camera;

2) se richiesto dal cardinale camerlengo, legge nelle congregazioni generali la parte della costituzione *Universi dominici gregis* che riguarda la vacanza della Sede apostolica;⁸⁷

3) in occasione della morte del sommo pontefice, partecipa ai diversi momenti significativi nei quali è prevista la presenza dei prelati chierici di camera.

VII. Compiti del collegio dei prelati chierici

Art. 35. § 1. I prelati chierici di camera eseguono ciò che è loro demandato o richiesto dal cardinale camerlengo o dal vicecamerlengo. Oltre alle mansioni loro affidate da questo *Regolamento*, a essi spetta, in particolare, di presenziare all'accertamento ufficiale della morte del sommo pontefice.⁸⁸

§ 2. Partecipano alla cerimonia funebre nella Basilica vaticana, alla deposizione e alla tumulazione della salma del sommo pontefice nelle Grotte vaticane.

§ 3. Per lo svolgimento delle loro mansioni in occasione del conclave, il cardinale camerlengo rilascia un tesserino da lui firmato, per accedere laddove è richiesta la loro presenza.⁸⁹

Art. 36. Secondo la tradizione, i prelati chierici di camera assistono alle principali celebrazioni liturgiche papali, soprattutto nell'anno santo. Nelle cappelle papali, secondo la precedenza per consuetudine loro accordata, essi occupano il posto dopo i prelati uditori della Rota romana.⁹⁰

Art. 37. Secondo la tradizione, il decano dei prelati chierici di camera, nella cerimonia per la benedizione della rosa d'oro, la sostiene e la custodisce. Di norma, egli è latore della medesima secondo le disposizioni del cardinale segretario di stato e le indicazioni del maestro delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice.⁹¹

VIII. Compiti del notaio-cancelliere

Art. 38. Il notaio-cancelliere svolge le funzioni notarili della Camera apostolica, come pure quelle di segretario della medesima.

Art. 39. In particolare, egli roga:

1) l'atto autentico della morte del sommo pontefice;⁹²

2) l'atto, per la Camera apostolica, della tumulazione della salma del sommo pontefice, dopo aver assistito insieme ai prelati chierici di camera alla cerimonia pubblica nella Basilica vaticana e a quella privata per la deposizione del feretro nelle Grotte vaticane.⁹³

Art. 40. Alla presenza del sostituto della Segreteria di stato, del vicecamerlengo, del prefetto della Casa pontificia, del segretario generale del Governatorato, di un prelati chierico di camera delegato dal cardinale camerlengo, del comandante della Guardia svizzera pontificia e del responsabile dei servizi tecnici del Governatorato, il notaio-cancelliere roga:

1) l'atto con cui si attesta l'avvenuta chiusura, mediante appositi sigilli, degli ambienti necessari per garantire il sicuro svolgimento del conclave. Tale documento viene sottoscritto, nell'ordine, dalle summenzionate autorità;⁹⁴

2) l'atto con cui si attesta l'integrità dei sigilli apposti e dunque il regolare svolgimento del conclave. Tale documento viene sottoscritto, nell'ordine, dalle summenzionate autorità.⁹⁵

Art. 41. Il notaio-cancelliere amministra, sotto la vigilanza del cardinale camerlengo e rendendo a lui conto, i beni della camera stessa. Egli, inoltre, compila il bilancio annuale che, sottoscritto dal cardinale camerlengo, viene trasmesso alla Prefettura degli affari economici della Santa Sede. In caso di Sede vacante, tale invio ha luogo dopo l'elezione del sommo pontefice.

Art. 42. Nella sua qualità di segretario, egli esercita la vigilanza sugli archivi della Camera apostolica, nei quali devono essere custoditi accuratamente gli atti e i documenti dell'ufficio. Egli, inoltre, cura il protocollo del medesimo dicastero.

IX. Norma transitoria e finale

Art. 43. I prelati chierici della Camera apostolica che ricoprivano l'ufficio alla data del 31 dicembre 2005 lo conservano fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età.

Dal Vaticano, 3 marzo 2007.

SEGRETERIA DI STATO

⁸⁶ Cf. AAS 97(2005), 699s.

⁸⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 12; EV 15/270.

⁸⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 17; UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, *Ordo rituum exequiarum romani pontificis*, n. 7.

⁸⁹ Cf. PIO XI, *Ad incrementum decoris*, art. 100.

⁹⁰ Cf. PIO XI, *Ad incrementum decoris*, art. 115.

⁹¹ Cf. PIO XI, *Ad incrementum decoris*, art. 110.

⁹² GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 17; EV 15/286; AAS 97(2005), *Supplementum*, 463s.

⁹³ GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, art. 28; EV 15/297.

⁹⁴ AAS 97(2005), 689s.

⁹⁵ AAS 97(2005), 699s.